

## Art. 1

L'Italia è una **Repubblica democratica**, fondata sul **lavoro**.

La **sovranità appartiene** al **popolo**, che la esercita nelle **forme** e nei **limiti** della Costituzione.

Il **2 giugno 1946** i cittadini italiani hanno scelto a maggioranza, votando in un **referendum**, che l'Italia non fosse più una **monarchia**, con a capo un re, ma una **Repubblica**.

Questa Repubblica è **democratica**, cioè il potere di comando (**sovranità**) è attribuito originariamente (**appartiene**) al **popolo**, che lo esercita **direttamente** (referendum) o **indirettamente** (democrazia rappresentativa).

Il **popolo** è formato dai **cittadini**, termine che, a partire dalla Rivoluzione francese, ha sostituito quello di **sudditi**, che aveva il significato di sottoposti al potere del re e dei nobili.

Il **lavoro** è visto come un valore sociale, come il fondamento della vita democratica. È ciò che rende l'uomo pienamente "cittadino". Questo significa anche che la dignità del cittadino è commisurata unicamente alla sua capacità di concorrere al progresso materiale o spirituale della società.

Il principio lavorista è ripreso dall'art.4.

La **sovranità** viene esercitata non in modo **assoluto** (sciolto da ogni vincolo) ma secondo quanto stabilito dalla Costituzione.

## Art. 2

La Repubblica **riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell'uomo**, sia come **singolo** sia nelle **formazioni sociali** ove si svolge la sua personalità, e richiede l'adempimento dei **doveri inderogabili di solidarietà politica, economica e sociale**.

Si afferma che esistono **diritti dell'uomo** (come il diritto alla vita, alla libertà personale, all'onore, all'espressione del proprio pensiero, a formarsi una propria famiglia ecc.) che non vengono concessi dallo Stato (che si limita a riconoscerne l'esistenza e a garantirne l'applicazione), ma sono da ritenere **originari**. La scelta del verbo "riconoscere" è interessante perché ci fa capire che tali diritti esistono prima dello Stato e che lo stesso Stato deve rispettarli.

Nello stesso tempo, si considera che l'uomo non è mai vissuto da solo e che, fra l'individuo e lo Stato, esistono innumerevoli **formazioni sociali** (le **famiglie**, i **partiti**, le **chiese** ecc.), espressione di questi diritti inviolabili. Diritti inviolabili che sono quindi riconosciuti sia al singolo sia alle formazioni sociali cui i singoli danno vita.

Proprio perché l'uomo è un animale sociale, però, accanto ai **diritti** sono richiamati anche i **doveri** di solidarietà (dovere di fedeltà alla Repubblica, di difendere la patria, di pagare le imposte, di svolgere un lavoro, di istruire i propri figli etc.).

## Art. 3

Tutti i cittadini hanno **pari dignità sociale** e sono **eguali davanti alla legge**, senza distinzione di **sexo**, di **razza**, di **lingua**, di **religione**, di **opinioni politiche**, di **condizioni personali e sociali**.  
È compito della Repubblica **rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale**, che, limitando di fatto la libertà e l'uguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l'effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all'organizzazione politica, economica e sociale del Paese.

La prima proposizione (comma) afferma l'**uguaglianza formale**, come pari dignità e uguaglianza di fronte alla legge. **Pari dignità** significa che non esistono distinzioni in base a titoli o a classi sociali privilegiate (come avveniva nell'ancien régime).

Il ricordo ancora vivo delle **discriminazioni razziali** (contro gli ebrei), del **trattamento degli avversari politici** nel precedente regime fascista e dei **diritti negati alle donne**, ha spinto i costituenti a specificare le diversità che non possono più essere messe alla base di discriminazioni fra i cittadini.

C'è voluto del tempo, però, per cercare di **adeguare le leggi a questo principio** (fino al 1968, il codice penale puniva l'adulterio solo della moglie; fino al 1975, il marito era considerato superiore alla moglie ed esisteva la potestà maritale).

La seconda parte fa carico alla Repubblica di interventi per raggiungere l'**uguaglianza sostanziale** (come possono essere uguali due cittadini se uno ha studiato e l'altro è analfabeta? se uno può curarsi e l'altro no? se uno è disoccupato e l'altro possiede enormi ricchezze?). Sono quindi poste le premesse per lo **Stato sociale**. Lo Stato, ad esempio, combatte l'analfabetismo e cerca di mettere in atto misure per ridurre la disoccupazione.

## Art. 4

La Repubblica riconosce a tutti i cittadini il **diritto al lavoro** e **promuove le condizioni che rendano effettivo questo diritto.**

Ogni cittadino ha il **dovere** di svolgere, secondo le proprie possibilità e la propria scelta, un'attività o una funzione che concorra al **progresso materiale o spirituale** della società.

Il riconoscimento del **diritto al lavoro** non significa che ogni cittadino debba aspettarsi che lo Stato gli trovi un lavoro, ma invece che non si può impedire di lavorare (non contrastano con questo principio le norme che, a difesa della collettività, impongono esami e licenze per svolgere un certo lavoro) e che devono esserci degli **interventi a favore dell'occupazione.**

Essi riguarderanno le **norme sul collocamento, l'assunzione obbligatoria di invalidi, i lavori pubblici, i finanziamenti alle imprese** e altre misure di politica economica.

Quanto al **dovere** di lavorare, non si vuole imporre una scelta, ma invitare i cittadini a contribuire al benessere generale o con un'attività economica (manuale o intellettuale, dipendente o autonoma) o svolgendo una funzione avente valore sociale e/o culturale (il religioso, la madre di famiglia, l'artista ecc.).

## Art. 5

La Repubblica, **una e indivisibile**, riconosce e promuove le **autonomie locali**; attua nei servizi che dipendono dallo Stato il più ampio **decentramento amministrativo**; adegua i principi e i metodi della sua legislazione alle esigenze dell'**autonomia** e del decentramento.

Mentre si riconosce che **l'Italia non è uno Stato federale**, ma **unitario e indivisibile**, si affermano due principi che perseguono un modello diverso da quello dello **Stato centralizzato**, prevalente fino alla proclamazione della Repubblica.

Il primo è il **decentramento**, in base al quale l'amministrazione pubblica è affidata anche a **organi periferici** dello Stato (come il provveditorato agli studi, l'intendenza di finanza ecc.).

Il secondo è quello dell'**autonomia**, in base alla quale devono esistere enti pubblici locali, distinti dallo Stato, che amministrano parti del territorio e le popolazioni che vi abitano (**Comuni, Province, Regioni**).

## Art. 6

La Repubblica tutela con apposite norme le **minoranze linguistiche**.

L'uguaglianza, affermata nell'art. 3, diventa qui riconoscimento che **vi sono cittadini che hanno lingua, cultura, tradizioni, costumi diversi da quelli della maggioranza**.

La tutela di queste minoranze (in particolare di lingua francese in Valle d'Aosta e di lingua tedesca e ladina nel Trentino-Alto Adige, ma anche greci, albanesi, slavi) ha trovato applicazione nelle leggi delle Regioni a statuto speciale e in altre **leggi che consentono l'uso di una lingua diversa dall'italiano** e favoriscono il mantenimento della cultura (per esempio, istituendo scuole particolari).

## **Art. 7**

Lo **Stato** e la **Chiesa cattolica** sono, ciascuno nel proprio ordine, **indipendenti e sovrani**.  
I loro rapporti sono regolati dai **Patti Lateranensi**.  
Le modificazioni dei Patti, accettate dalle due parti, non richiedono procedimento di revisione costituzionale.

Lo Stato riconosce nel suo territorio la sovranità, cioè un potere di comando, della **Chiesa cattolica**, ma **limitato all'ambito spirituale**.

I **Patti Lateranensi** (dal nome del palazzo romano in cui furono siglati) comprendono un trattato e un concordato fra la Santa sede e lo Stato italiano e sono stati sottoscritti nel **1929**.

Modifiche sono state apportate con l'accordo del **1984**.

## Art. 8

Tutte le **confessioni religiose** sono egualmente libere davanti alla legge.

Le confessioni religiose diverse dalla cattolica hanno il diritto di organizzarsi secondo i propri statuti, **in quanto non contrastino con l'ordinamento giuridico italiano.**

I loro rapporti con lo Stato sono regolati per legge sulla base di intese con le relative rappresentanze.

Insieme alla libertà di culto (art. 19), **si afferma la libertà delle varie confessioni religiose** (cioè delle diverse organizzazioni di fedeli) e si affida alla legge la regolamentazione dei rapporti con lo Stato, sempre sulla base di intese.

Nel 1929, grazie al concordato con la Chiesa cattolica, veniva emanata una legge sull'esercizio dei culti ammessi nello Stato.

Dal 1984 al 1989, varie intese con **valdesi, comunità ebraiche, avventisti, assemblee di Dio** sono state trasformate in legge, limitando la discriminazione a favore della Chiesa cattolica.



## Art. 9

La Repubblica promuove lo sviluppo della **cultura** e la **ricerca scientifica e tecnica**.

**Tutela il paesaggio e il patrimonio storico e artistico** della nazione.

L'articolo **impegna lo Stato a essere parte attiva nello sviluppo della cultura** (ogni occasione di elevazione della società attraverso la conoscenza e gli studi) e **della ricerca scientifica** (come fatto culturale, ma soprattutto come fatto economico, legato alle tecnologie produttive).

Esiste attualmente (aprile 2021) un **Ministero dell'università e della ricerca**.

Anche per la **tutela del paesaggio** (bellezze naturali, parchi, giardini ecc.) e **del patrimonio storico e artistico** (musei, biblioteche, pinacoteche, palazzi di interesse storico ecc.) sono stati istituiti il **Ministero dell'ambiente** e il Ministero della Cultura. Vedi anche l'art. 33.

## Art. 10

L'ordinamento giuridico italiano si conforma alle norme del **diritto internazionale** generalmente riconosciute.

La condizione giuridica dello **straniero** è regolata dalla legge in conformità delle norme e dei trattati internazionali.

Lo straniero, al quale sia impedito nel suo paese l'effettivo esercizio delle **libertà democratiche** garantite dalla Costituzione italiana, ha **diritto di asilo** nel territorio della Repubblica, secondo le condizioni stabilite dalla legge.

Non è ammessa l'**estradizione** dello straniero per reati politici.

Con il primo comma si prende atto che **esiste un insieme di norme che regolano i rapporti fra gli Stati (diritto internazionale)** e che, di queste, quelle che derivano da consuetudini (diritto internazionale generalmente riconosciuto; vi è anche il diritto internazionale che deriva dai trattati, i quali diventano diritto interno con l'ordine di esecuzione) si trasformano automaticamente in diritto interno (si pensi all'immunità degli ambasciatori).

Negli altri commi ci si riferisce alla condizione dello **straniero**, che **gode dei diritti inviolabili**.

Per altri diritti, si applica norme internazionali. Accordiamo, però, **asilo** a chi sia **perseguitato** per motivi politici o non possa esercitare diritti di libertà (di stampa, di circolazione ecc.).

## Art. 11

L'Italia **ripudia la guerra** come strumento di offesa alla libertà degli altri popoli e come mezzo di risoluzione delle controversie internazionali; consente, in condizioni di parità con gli altri Stati, alle limitazioni di sovranità necessarie ad un ordinamento che assicuri la pace e la giustizia fra le Nazioni; promuove e favorisce le organizzazioni internazionali rivolte a tale scopo.

L'Italia è da pochi anni uscita da una **guerra disastrosa** e la volontà di pace si traduce in questa dichiarazione di principio, che limita la guerra soltanto ai casi di difesa del proprio territorio e dei propri cittadini.

Riconoscendo che la pace può essere favorita da iniziative di **cooperazione internazionale**, si riconosce la possibilità di limitazioni alla propria sovranità, come si verificherà con l'adesione all'Onu, alla Comunità europea e ad altre organizzazioni internazionali.

## Art. 12

La bandiera della Repubblica è il **tricolore** italiano: **verde, bianco e rosso**, a tre bande verticali di eguali dimensioni.

Introdotta nel 1797 dalla **Repubblica cispadana**, il tricolore venne assunto come bandiera nazionale dal **Regno d'Italia**, con al centro lo stemma della casa Savoia. Con la Repubblica, lo stemma è stato tolto.